

Delibera n. 17/2014 – Cl. 1.12.6

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 42 E 48 DEL D.LGS. 198/2006 E ART. 21 DELLA L. 183/2010 (CM/AG)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 18 febbraio alle ore 11.13 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente CATTANEO, il Vice Presidente COMBA ed i Consiglieri Segretari LEARDI, NOVERO e PONSO.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

O M I S S I S

Il n. 2) dell'o.d.g. reca: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE 2014/2016 AI SENSI DELL'ART. 57 DEL D.LGS. 165/2001 E DEGLI ARTT. 42 E 48 DEL D.LGS. 198/2006 E ART. 21 DELLA L. 183/2010 (CM/AG)

Considerato che la normativa in materia di pari opportunità è contenuta nel Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246" riprende e coordina in un testo unico le disposizioni e i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive", alla legge 10 aprile 1999 n. 125. "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro";

preso atto che l'articolo 7, comma 5 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 dispone che "le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni

predispongano Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e, nel lavoro, tra uomini e donne”;

valutato l'articolo 48 del D.Lgs. n. 196/2006 che, in caso di mancato adempimento da parte delle Amministrazioni, dispone l'applicazione dell'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale sancisce il divieto ad assumere nuovo personale, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette;

preso atto che le azioni positive rappresentano delle misure preferenziali per porre rimedio agli effetti sfavorevoli derivanti dalle discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne;

considerato che le azioni positive sono misure temporanee, in quanto necessarie, fintanto che si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne, e sono misure “speciali”, poiché non generali, ma specifiche e ben definite, cioè idonee ad intervenire in un determinato contesto per rimuovere ogni forma di discriminazione;

valutata la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro delle Riforme e dell'Innovazione della P.A. con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità “Misure per attuare la parità e pari opportunità nelle Amministrazioni pubbliche”, indica come sia importante il ruolo che le amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere una funzione propositiva e propulsiva ai della promozione della valorizzazione delle diversità nelle politiche del personale;

preso atto che la Regione Piemonte è intervenuta in tale materia con legge regionale 8 del 18 marzo 2009, “Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere della Regione Piemontese istituzione dei bilanci di genere”, perseguendo una politica di pari opportunità fra uomini e donne nell'organizzazione del personale regionale e nello sviluppo delle carriere, adottando, secondo le modalità previste dalla normativa regionale di settore, piano di azioni positive e altre misure idonee in materia di formazione professionale, nelle promozioni e nel benessere di chi lavora;

considerato che la Regione Piemonte si è dotata da tempo di strumenti operativi, all'interno dell'Ente, a sostegno delle pari opportunità, come la costituzione del comitato paritetico Pari Opportunità, con DGR n. 174573 dell'11.03.1991, come la costituzione del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, con D.G.R. n. 52-9718 del 20.09.2008;

preso atto che è stato adottato il Codice di condotta contro le molestie ed è stato nominato il Consulente di Fiducia, inoltre, opera la Consigliera di Parità nominata dal Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 198/2006;

valutato che con determina dirigenziale n. 489 del 23.06.2011, a firma congiunta dei Direttori delle Risorse Umane dei rispettivi ruoli della Giunta e del Consiglio regionale, è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia della Regione Piemonte in osservanza del dispositivo di legge del 4 novembre 2010, n. 183, articolo 21 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011, "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";

considerato che il Comitato Unico di Garanzia ha compiti propositivi, consultivi e di verifica su tutte le tematiche legate alle discriminazioni di genere, oltre che ad ogni altra forma di discriminazione, diretta e indiretta;

considerato che il Piano di Azioni Positive, con durata triennale, in primis è un adempimento ad un obbligo di legge, ma è nella sostanza uno strumento operativo, per la realizzazione delle pari opportunità e del benessere lavorativo, suscettibile a eventuali modifiche, integrazioni e ampliamenti, qualora emergano dei cambiamenti organizzativi o delle criticità nel corso del triennio di validità;

preso atto che la proposta redatta di "Piano delle Azioni Positive – annualità 2014.2016 (art. 48 d.Lgs. 198/2006)" per l'Ente Regione è stata inviata ai soggetti istituzionali e sindacali per l'espressione delle relative osservazioni, in allegato al presente atto (**Allegato A**);

visto il D.Lgs. del 23 maggio 2000, n. 196;

visto il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante "Codice delle Pari Opportunità";

visto gli artt. 42 e 48, del D.Lgs. n. 198/2006;

visto l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

visto l'art. 57, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;

visto l'art. 8, della L.R. 4 novembre 2010, n. 183;

richiamato l'art. 19 del CCNL del Comparto Regioni-Enti locali del 14/09/2000 per il personale non dirigenziale e del 23/12/1999 per il personale dirigenziale;

richiamato l'art. 17 del Contratto Collettivo Decentrato integrativo per i dipendenti della Regione Piemonte del 14/11/2009;

visto il parere favorevole in ordine alla proposta "Piano delle Azioni Positive – annualità 2014-2016, espresso dal Comitato Unico di Garanzia della Regione Piemonte, pervenuto in data 13/01/2014 con prot. n. 712/A0301A presso la Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi;

sentite le osservazioni e le raccomandazioni della Consigliera di Parità in apposito incontro;

vista la delibera di Giunta regionale del 23 dicembre 2013, n. 239, recante come oggetto "Approvazione del Piano Triennale delle Azioni Positive 2014/2016 ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 165/2001, e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 198/2006 e art. 21 della 183/2010";

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "Piano di Azioni Positive 2014/2016" ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 e degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 198/2006 e art. 21 della 183/2010, che costituisce parte integrante del presente provvedimento **(Allegato A)**;
2. di dare atto che, nell'ambito del programma triennale, si programmerà l'attività attuativa annuale alle azioni, definendone la priorità in relazione ai contenuti e alle disponibilità finanziarie, per quelle azioni contenute nel piano che prevedono impegno di spesa.